

REGOLAMENTO E PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ E LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

1. FONTE NORMATIVA, NATURA E SCOPO DELL'ISTITUTO

Con il presente Regolamento, D.M.O. Pet Care S.r.l., con sede legale in Pernumia (PD) - 35020, Via Maserolino 23, (di seguito anche la “**Società**” o “**D.M.O. Pet Care**”) intende dare attuazione al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 in materia di Whistleblowing, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Tale Regolamento ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema organizzativo aziendale che consenta, nell'ambito dell'attività lavorativa, le segnalazioni di violazioni e/o di irregolarità delle disposizioni delle normative dell'Unione Europea o nazionali, garantendo la protezione delle persone che effettuato tali segnalazioni e rimuovendo i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso a tale sistema.

Il presente Regolamento è stato redatto tenendo conto di quanto previsto dal Codice Etico (di seguito, “**Codice Etico**”), dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (“**MOG**”) adottati dalla Società ed è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”).

Con il termine Whistleblowing si intende la segnalazione spontanea da parte di un individuo, di un illecito o di un'irregolarità di cui sia stato testimone o di cui sia venuto a conoscenza all'interno della Società e/o nell'esercizio delle proprie funzioni (“**Segnalazione**” o “**Whistleblowing**”). La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso il quale il Whistleblower contribuisce a far emergere, e a prevenire, rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il soggetto che effettuata la Segnalazione o definito “**Segnalante**” o “**Whistleblower**”.

L'obiettivo perseguito con il presente Regolamento è quello di fornire al Whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle Segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte.

2. AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO: IL SEGNALANTE O WHISTLEBLOWER

Nell'ambito del presente Regolamento, i soggetti che possono effettuare una Segnalazione, sono

- a) i dipendenti di D.M.O. Pet Care (ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale, determinato, intermittente, somministrazione, apprendistato o prestazione occasionale);
- b) i lavoratori o collaboratori di fornitori di beni o di servizi a favore della Società anche qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la fase precontrattuale;

- c) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività a favore della Società;
- d) i volontari e i tirocinanti, che prestano la propria attività presso D.M.O. Pet Care;
- e) i candidati nella procedura di selezione del personale, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione
- f) ex dipendenti, successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, per violazioni verificatesi o per informazioni sulle violazioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro.
- g) i lavoratori in prova;
- h) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza,
- i) i soci

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono riguardare i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'etica e/o l'integrità di D.M.O. Pet Care e che consistono in:

- 1) violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o del Codice Etico adottati dalla Società e/o delle procedure aziendali che ne costituiscono attuazione;
- 2) violazioni dei regolamenti aziendali idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale alla Società;
- 3) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 4) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- 5) rivelazione di segreti aziendali;
- 6) atti od omissioni che ledono il mercato interno (a titolo esemplificativo, violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).

Il Whistleblowing non riguarda in qualsiasi caso:

- lamentele di carattere personale del segnalante;
- rivendicazioni/istanze inerenti al proprio rapporto di lavoro, ai rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi.

Per tali istanze, si chiede di fare riferimento alle procedure di competenza della Direzione Risorse Umane della Società.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il Whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Il Whistleblower potrà indicare la propria identità andando ad agevolare i primi accertamenti sulle violazioni segnalate. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, sono trattate e prese in considerazione solo ed esclusivamente se chiaramente circostanziate, se quindi consentano l'attivazione di ulteriori verifiche e se relative a fatti di particolare gravità, con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

5. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

5.1 La Società ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni inserite nel sistema sono protette da cifratura e visualizzabili solo da chi invia la segnalazione e dal destinatario della segnalazione (“**Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**” o “**Responsabile del Whistleblowing**”) Nessun altro soggetto non autorizzato può accedere ai contenuti o sapere che è stata inviata una segnalazione.

La segnalazione viene inviata pertanto al Responsabile del Whistleblowing in maniera anonima, i dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante e sostituiti da un codice alfanumerico. I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata e sono accessibili, laddove necessari, solamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel caso in cui il Responsabile del Whistleblowing ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi di un **Collaboratore**, previa sua nomina nel rispetto di quanto previsto dalla presente procedura, al fine di essere coadiuvato nella fase di indagine. Il Collaboratore dovrà attenersi alle istruzioni specifiche che verranno fornite dal Responsabile del Whistleblowing.

Le segnalazioni possono essere effettuate dal Segnalante accedendo alla piattaforma <https://dmopetcare.segnalazioni.net/>.

Il canale informatico di segnalazione sopra descritto adottato da D.M.O Pet Care rappresenta il principale canale attraverso il quale il Whistleblower può effettuare la segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione interessi una presunta violazione del D. Lgs. 231/01, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà informare i componenti dell'OdV.

5.2 Le segnalazioni possono inoltre essere trasmesse in forma scritta, così come previsto dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, indirizzandole esclusivamente al Responsabile interno per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con le seguenti modalità:

- con lettera raccomandata (in busta sigillata apponendo la dicitura esterna “- Riservata personale”) indirizzandola al Responsabile del Whistleblowing della DMO Pet Care Srl, Piazzetta Amleto Sartori, 18, 35137 Padova

Tramite i canali sopra indicati il Segnalante potrà richiedere un incontro con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che verrà fissato entro un termine ragionevole.

5.3 Oltre ai canali aziendali sopra indicati, il Segnalante ha la possibilità di utilizzare un canale di esterno, gestito da ANAC, al quale si può accedere dal sito <https://whistleblowing.anticorruzione.it> e che può essere attivato qualora si ravvisino le seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito lavorativo, l'attivazione di un canale di segnalazione interna obbligatoria e qualora prevista non è attiva o non risulta conforme alla normativa in vigore;
- il Whistleblower ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- il Whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa avere ad oggetto condotte perpetrate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La persona segnalante può sempre rivolgersi alle Autorità giudiziarie al fine di inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.

6. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza incaricato, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa se possibile l'audizione personale del Segnalante, e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'ente (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Una volta ricevuta la segnalazione, il Responsabile per prevenzione e della corruzione:

- invia al Segnalante un avviso di ricevimento comunicando la "presa in carico" della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- annota sul Registro la segnalazione;
- verifica la rilevanza e la procedibilità della segnalazione, coinvolgendo gli uffici interni alla Società competenti per funzione e/o i soggetti terzi, ai quali non sarà rivelata l'identità del Segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- avvia istruttoria, qualora la segnalazione fosse procedibile;
- dà seguito alla segnalazione verificando la sussistenza dei fatti
- entro 90 giorni dall'avviso di ricevimento fornisce un riscontro al Segnalante sull'esito delle indagini ed eventuali misure adottate.

7. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza conclusa la fase di verifica procede alla chiusura della Segnalazione, classificandola come "Fondata" o "Non Fondata" e "Con azioni" o "Senza azioni".

a) Nel caso di Segnalazione Fondata il Gestore dovrà inviare le risultanze agli organi aziendali preposti (in particolare al Consiglio di amministrazione) o alle Autorità competenti esterne, in relazione ai profili di illiceità riscontrati. Nel caso in cui la segnalazione concerna la condotta illecita di:

- un dipendente e/o collaboratore della Società, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza informerà il l'Amministratore Delegato, o se riferibile a dipendenti con la qualifica dirigenziale il Consiglio di Amministrazione, che chiederà l'instaurazione di opportuno procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. l. 300/1970;
- un fornitore e/o professionista della Società, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza informerà il l'Amministratore Delegato o Consiglio di Amministrazione per i contratti di appalto o consulenza approvati dal questo, che potrà valutare la risoluzione del contratto in corso, con riserva di agire in ogni sede competente;
- un membro del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza trasmetterà le risultanza dell'indagine al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza trasmetterà le risultanza dell'indagine al Collegio Sindacale;

- la violazione del MOG, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà informare l'OdV, anche tramite il relativo flusso informativo all'indirizzo organismodivigilanza@dmopetcare.it, procedendo, se del caso, alla presentazione della Denuncia alle Competenti Autorità.

8. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza si occupa anche della conservazione delle segnalazioni ricevute e della relativa documentazione. In particolare provvede a:

- tenere ed aggiornare il Registro delle Segnalazioni, indicando il fatto segnalato, ove conosciuto il Segnalante, la documentazione relativa alla segnalazione, le indagini svolte, e l'esito della segnalazione;
- raccogliere tutte le segnalazioni in un'apposita banca dati in formato telematico e/o cartaceo, avendo cura di conservare le medesime per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- far rispettare i criteri e le condizioni di accesso alla banca dati, di conservazione e protezione dei dati, nel rispetto della normativa vigente

9. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del Whistleblower e sottrazione al diritto di accesso alla segnalazione

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere comunicata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente incaricate.

Per rivelare l'identità del Segnalante devono sussistere due circostanze:

- il consenso espresso del segnalante;
- nel procedimento di contestazione disciplinare qualora fondato, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa della persona coinvolta

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale o dell'art. 2043 del codice civile, nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

B) Divieto di discriminazione e ritorsione nei confronti del Whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Il Segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, come conseguenza della sua segnalazione. Sono misure ritorsive e/o discriminatorie non soltanto gli atti e provvedimenti, ma ogni comportamento od omissione posti in essere nei confronti del segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore o tali da disvelare un intento vessatorio o comunque diretto a peggiorare la situazione lavorativa.

In ogni caso, dette misure, poste in essere in violazione dell'art. 17 d.lgs. 24/2023 sono nulle e i soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, l. 300/1970 o dell'art. 2, d.lgs 23/2015.

Il Segnalante che ritiene di avere subito ritorsioni e/o discriminazioni, a causa della segnalazione di illeciti effettuata, può denunciare all'ANAC tali fatti.

Le tutele sulla riservatezza e contro i provvedimenti ritorsivi e/o discriminatori sono estese anche alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto e hanno con lui un rapporto abituale e corrente.

Il Whistleblower può comunicare direttamente all'ANAC le ritorsioni che ritenga di aver subito ad esito della propria segnalazione.

10. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

La presente Procedura potrà essere soggetta a revisione da parte della Società qualora fosse necessario in ragione di modifiche legislative ovvero organizzative.

Monselice 27 marzo 2025

Privacy

Informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679

Gentile "Interessato" con la presente desideriamo informarla sui dati personali che saranno raccolti ed i relativi trattamenti che andremo ad eseguire, nonché fornirle ogni informazione utile a facilitare il contatto e l'interazione con i nostri uffici. Tale trattamento di dati personali è connesso alla gestione delle segnalazioni di violazioni di cui al D.lgs. 24/2023 così come disciplinato dalla Procedura Whistleblowing adottata dalla nostra Società.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il "Titolare" del trattamento è D.M.O. PET CARE S.r.l., con sede legale in Pernumia (PD) - 35020, Via Maserolino 23, che, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, procederà al trattamento dei dati personali forniti. Il Titolare del trattamento ha nominato un "Responsabile della Protezione dei Dati Personali" contattabile presso la sede societaria e all'indirizzo di posta elettronica privacy-dpo@dmopetcare.it.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- ricezione, presa in carico e successiva gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 e ricevuta secondo le previsioni del Regolamento in materia di Whistleblowing;
- esecuzione delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, come previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, oltre che per eventuali esigenze di controllo interno e di monitoraggio dei rischi aziendali, di difesa di un diritto in sede giudiziaria o per ulteriori legittimi interessi del Titolare.
- adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria.

I suoi dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, suoi e di tutti gli Interessati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa sulla privacy e dalla legge sul Whistleblowing.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). In caso si dovesse identificare il segnalante, verrà chiesto il consenso di questi come previsto dalla normativa vigente; la base giuridica per questo trattamento è nel consenso fornito liberamente dall'interessato ex art. 6, comma 1 lettera a) del GDPR.

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

I dati personali da Lei forniti, al fine di comunicare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con **D.M.O. PET CARE S.r.l.**, sono:

- Dati personali del segnalante (nel caso di Segnalazioni non anonime), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/email);
- Dati personali ed informazioni sul segnalato, nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione.

I dati trattati possono riguardare - a seconda del contenuto della segnalazione - sia dati "comuni" (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), che dati c.d. "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

Qualora necessario la Società potrà trattare i dati personali da Lei forniti nell'ambito della segnalazione per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione ricevuta, ove ricorrano i relativi presupposti.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali raccolti saranno trattati da soggetti autorizzati ed istruiti da **D.M.O. PET CARE S.r.l.**, competenti a ricevere o a dare seguito alle attività di analisi, istruttoria e gestione delle Segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, nonché da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma di Segnalazione), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 3 GDPR. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e/o manuali, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare a seguito della segnalazione stessa o per i tempi dovuti alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli Interessati hanno il diritto di ottenere da **D.M.O. PET CARE S.r.l.**, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 13 e ss. GDPR).

Al riguardo, si informa che i succitati diritti degli interessati potranno venire limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice privacy", come modificato dal D. lgs. n. 101/2018), per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti.

In tali casi gli interessati avranno comunque facoltà di rivolgersi all'Autorità Garante affinché quest'ultima valuti se ricorrono i presupposti per agire con le modalità previste dall'articolo 160 del Codice Privacy.

Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questa piattaforma avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

CONTATTI

L'Interessato al fine di far valere i propri diritti può trasmettere una comunicazione al Titolare del trattamento specificando l'oggetto della sua richiesta e il diritto che intende esercitare recapitandolo presso la sede della Società al seguente indirizzo Pernumia (PD) – 35020, Via Maseralino 23 oppure a mezzo email a privacy-dpo@dmopetcare.it.